



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 73 del 2018

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 24/2016 del 26.03.2016 – Polizia Municipale di Santa Croce Camerina

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione di Violazione Amministrativa n.° 24/2016 del 26.03.2016 – del Corpo di Polizia Municipale di Santa Croce Camerina, ore 23:30, redatto dal Isp. CP Caggia Giuseppe e Ass. CP Mauro a seguito di ispezione eseguita in Santa Croce Camerina in Piazza Faro n.° 3/A presso l'attività di ristorazione sotto l'insegna "Scjabica" di cui è titolare il Sig. Joseph Micieli, nato a Ragusa il 17.06.1989 e residente in Santa Croce Camerina in Via Corsa del Palio n.° 4;

Atteso che a carico del suddetto Sig. Joseph Micieli è stata rilevata la violazione di cui al **Regolamento (CE) n.° 852/2004 e al Regolamento (CE) 853/2004 sanzionata dall'art. 6, comma 6, del D. Lgs. 6.11.2007 n.° 193 per avere omesso di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP;**

Considerato che per tale violazione, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.lgs. n.° 193/2007, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€. 2.000,00 (pari al doppio del minimo della sanzione prevista)**, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato a mani a cura del Isp. CP Caggia Giuseppe al Sig. Micieli Joseph il 30.03.2016 quale trasgressore, specificando allo stesso nel verbale la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di **€. 2.000,00**, (ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81);

Visti gli scritti difensivi presentati dal Sig. Micieli Joseph, avverso il verbale al Verbale n.° 24/2016 del 26.03.2016 – della Polizia Municipale di Santa Croce Camerina, in data 26.04.2016 entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 18 della L. 689/81, con i quali chiedeva di avvalersi della facoltà di audizione personale;

Viste le controdeduzioni del Comandante della Polizia Municipale di Santa Croce Camerina Dott.ssa Maria La Rosa con prot. n.° 186 P.M. del 13.05.2016;

Visto il verbale di audizione personale del 14.07.2016 ore 10:00 del Sig. Micieli Joseph nella sua qualità a seguito di convocazione con raccomandata A.R. prot. n.° 1911 del 05.07.2016;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. Micieli Joseph nella qualità di titolare del locale di ristorazione denominato "Scjabica" per le seguenti motivazioni:

L'affermazione in seno agli scritti difensivi e ribadita in sede di audizione dal Sig. Micieli Joseph con l'assistenza dell'avv. Francesco Carpinato contrasta con le dichiarazioni a verbale degli agenti di Polizia Municipale accertatori. Pertanto questa Autorità Competente non può che ritenere la omessa predisposizione delle schede HACCP relativamente al giorno della ispezione.

La Polizia Municipale nelle proprie controdeduzioni conferma la esibizione di schede HACCP relative al mese di marzo del 2015 compilate anche nei giorni non ancora maturati e precisa che a specifica osservazione il Sig. Micieli Joseph non sapeva rispondere e alla presenza degli altri organi di controllo ne ammetteva l'inadempienza.

La contestazione della omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP deve essere, pertanto, ritenuta fondata.

Per le motivazioni sopra dette si conferma la violazione contestata, l'assenza, però, di precedenti violazioni della medesima specie a carico del Sig. Micieli Joseph e la conferma di condizioni igieniche buone nel locale nel verbale di ispezione, costituiscono elementi valutabili positivamente nella applicazione della pena che può ben essere contenuta nel minimo edittale e rateizzata in accoglimento della richiesta della parte in sede di audizione nella misura massima di 10 rate mensili.

[Handwritten signature]
Pagina



Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.
VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.
VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013).
VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n.° 30 del 28.6.2013).
VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. Joseph Micieli, nato a Ragusa il 17.06.1989 e residente in Santa Croce Camerina in Via Corsa del Palio n.° 4, nella qualità di titolare dell'attività di ristorazione sotto l'insegna "Scjabica" sita in Santa Croce Camerina in Piazza Faro n.° 3/A il pagamento della somma totale di **€ 1.000,00** (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00
Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;
Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V” nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (10/A/RG/14) e della presente ordinanza.

In accoglimento della richiesta di rateizzazione espressa in sede di audizione si da facoltà di effettuare il pagamento della sanzione come sopra applicata nella misura di 10 rate mensili di € 106,60.

Dette somme devono essere pagate la prima entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e le successive a regolare cadenza mensile.

Si dispone che il trasgressore provveda mensilmente ad esibire copia dell'attestazione di avvenuto pagamento all'Ufficio Sanzioni di Piazza Igea, 1.

Il presente atto va notificato:

- Al Sig. Joseph Micieli, nato a Ragusa il 17.06.1989 e residente in Santa Croce Camerina in Via Corsa del Palio n.° 4, nella qualità di titolare dell'attività di ristorazione sotto l'insegna "Scjabica" sita in Santa Croce Camerina in Piazza Faro n.° 3/A, quale trasgressore;
- ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Polizia Municipale di Santa Croce Camerina).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 26 LUG. 2016

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò**



